

Determinazione 5 agosto 2016 n. 20/2016

Nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 5 agosto 2016

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003;
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011 - ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 2012, 22/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com);
 - la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 30 novembre 2011, n. 4/2011 (di seguito: determina 4/11).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale, previste dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevedono che le autorità di regolamentazione garantiscano la segretezza delle informazioni sensibili relative alle procedure di certificazione;
- la deliberazione ARG/com 153/11 ha previsto che le imprese soggette alle procedure di certificazione inviino le informazioni necessarie alle suddette procedure sulla base dei questionari B, C, D, E ed F allegati alla medesima deliberazione;
- l'articolo 25 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede l'obbligo, a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione, di comunicare all'Autorità le variazioni delle informazioni già trasmesse in sede di precedente certificazione;
- con la determina 4/11, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità ha definito modalità operative per l'invio delle informazioni da parte delle imprese soggette alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- la deliberazione 22/2012/A ha stabilito specifiche modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11;
- la deliberazione 296/2015/R/com ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell'Autorità, di rendere disponibile un apposito sistema telematico di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette alle procedure di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, improntato ad adeguati livelli di sicurezza e di riservatezza delle informazioni trattate.

Ritenuto necessario:

- in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 296/2015/R/com, dare avvio alla nuova raccolta delle informazioni previste a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione dai questionari di cui agli allegati B, C, D, E e F alla deliberazione ARG/com 153/11 e degli aggiornamenti delle medesime informazioni, tramite apposito sistema telematico, sostituendo in tal modo le modalità di invio previste dalla determina 4/11;

- prevedere per il nuovo sistema telematico di raccolta elevati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle informazioni sulla base delle tecnologie attualmente disponibili sul mercato e in linea con gli standard utilizzati dagli Uffici dell'Autorità in procedimenti nei quali sono trattate informazioni di natura sensibile

DETERMINA

1. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni previste a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione dai questionari di cui agli allegati B, C, D, E e F alla deliberazione ARG/com 153/11 e i relativi aggiornamenti siano trasmesse, secondo adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità, esclusivamente tramite il nuovo sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell'Autorità e il cui avvio sarà previsto tramite apposito comunicato;
2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità, il Manuale operativo contenente le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo del nuovo sistema telematico di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni di cui al punto 1. a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione;
3. di prevedere che il Manuale operativo definisca nel dettaglio gli standard informativi di riservatezza, integrità e non ripudiabilità per l'invio delle informazioni di cui al punto 1. da parte delle imprese e che l'aggiornamento periodico del Manuale sia demandato agli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità;
4. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni di cui al precedente punto 1., inviate con modalità diverse da quanto stabilito dalla presente determina successivamente al 1 settembre 2016, siano considerate non ricevibili da parte degli Uffici dal momento che non potrà esser loro garantito il livello di riservatezza, integrità e non ripudiabilità previsto dal nuovo sistema telematico di raccolta;
5. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 5 agosto 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti